

Conegliano, 15 settembre 2011

AI SIGNORI CLIENTI  
LORO SEDI

**Circolare n. 15/2011**

**Aumento aliquota IVA**

**INDICE**

<b>1</b>	<b>Premessa .....</b>	<b>2</b>
<b>2</b>	<b>Aumento dell'aliquota IVA ordinaria dal 20% al 21%.....</b>	<b>2</b>
	2.1 Momento di effettuazione dell'operazione e decorrenza dell'aliquota del 21% ....	2
	2.2 Fatturazione differita per le cessioni di beni.....	2
	2.3 Anticipazione del momento impositivo .....	3
	2.4 Note di variazione.....	3
<b>3</b>	<b>Modalità di scorporo dell'IVA per i commercianti al minuto e soggetti equiparati .....</b>	<b>3</b>

## 1 PREMESSA

In sede di conversione in legge del DL 13.8.2011 n. 138 (c.d. “manovra di Ferragosto”), sono state introdotte alcune novità in materia di IVA.

A decorrere dalle **operazioni** (cessioni di beni e prestazioni di servizi) che saranno **effettuate** a partire dalla data di entrata in **vigore** della **legge di conversione** del citato DL 138/2011, l'aliquota IVA ordinaria, attualmente pari al 20%, è innalzata al 21%.

L'entrata in vigore avviene il giorno successivo alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*.

La pubblicazione non è ancora avvenuta e sarà cura dello studio comunicarlo immediatamente.

## 2 AUMENTO DELL'ALIQUTA IVA ORDINARIA DAL 20% AL 21%

A seguito della modifica apportata all'art. 16 co. 1 del DPR 633/72, l'aliquota IVA ordinaria passa dal 20% al 21%, mentre restano invariate le aliquote ridotte, attualmente pari al 4% e al 10%, per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi di cui alla Tabella A, Parti II e III, allegata al DPR 633/72.

### 2.1 MOMENTO DI EFFETTUAZIONE DELL'OPERAZIONE E DECORRENZA DELL'ALIQUTA DEL 21%

La misura dell'aliquota ordinaria da applicare (20% o 21%) va individuata in base al momento in cui l'operazione posta in essere si considera effettuata ai fini IVA, che risulta differenziato a seconda che si tratti di cessione di beni o di prestazione di servizi.

In via generale:

- le cessioni di beni mobili si considerano effettuate all'atto della consegna o della spedizione;
- le cessioni di beni immobili si considerano effettuate all'atto della stipulazione del rogito notarile;
- le cessioni di beni (mobili e immobili) con effetti costitutivi o traslativi differiti rispetto agli eventi di cui sopra si considerano effettuate nel momento in cui si producono tali effetti, con il limite temporale di un anno per i beni mobili;
- le prestazioni di servizi si considerano effettuate con il **pagamento del corrispettivo**, indipendentemente dall'avvenuta esecuzione, in tutto o in parte, della prestazione.

Pertanto:

- le operazioni effettuate **prima** dell'entrata in **vigore** della **legge di conversione** del DL 138/2011 restano soggette alla vecchia aliquota del **20%**;
- le operazioni effettuate **a partire** dal giorno di entrata in **vigore** della **legge di conversione** del DL 138/2011 sono soggette alla nuova aliquota del **21%**.

### 2.2 FATTURAZIONE DIFFERITA PER LE CESSIONI DI BENI

In caso di fatturazione differita al giorno 15 del mese successivo a quello di consegna o spedizione dei beni “scortati” dal documento di trasporto, il momento impositivo (e l'esigibilità dell'imposta) coincide con la data di consegna o spedizione. Pertanto:

- si applica l'aliquota ordinaria del **20%**, se la consegna o spedizione dei beni è **anteriore** alla data di entrata in **vigore** della legge di conversione del DL 138/2011;
- si applica l'aliquota ordinaria del **21%**, se la consegna o spedizione dei beni avviene a **partire** dalla data di entrata in **vigore** della legge di conversione del DL 138/2011.

### **2.3 ANTICIPAZIONE DEL MOMENTO IMPOSITIVO**

In deroga alla disciplina generale prevista per le cessioni di beni e le prestazioni di servizi, ogni qual volta venga emessa la fattura o venga pagato, in tutto o in parte, il corrispettivo anteriormente agli eventi che determinano il momento impositivo, o indipendentemente da essi, l'operazione si considera effettuata, limitatamente all'importo fatturato o pagato, alla data della fattura o a quella del pagamento.

Ne consegue che:

gli acconti pagati prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011 sono soggetti all'aliquota del 20%, mentre al saldo, pagato successivamente, si applica l'aliquota del 21%;

il corrispettivo per il quale sia stata emessa la fattura anteriormente alla consegna o spedizione del bene o alla stipula dell'atto pubblico è soggetto all'aliquota del 20% se il documento viene emesso prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011.

### **2.4 NOTE DI VARIAZIONE**

Le note di variazione emesse dopo l'innalzamento dell'aliquota ordinaria al 21% devono riportare l'aliquota ordinaria del 20% se la fattura, oggetto di rettifica, relativa all'operazione originaria, è stata emessa prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011.

## **3 MODALITÀ DI SCORPORO DELL'IVA PER I COMMERCianti AL MINUTO E SOGGETTI EQUIPARATI**

Attualmente, i commercianti al minuto e i soggetti ad essi assimilati, per determinare l'IVA da versare in liquidazione periodica o annuale, possono applicare, in via alternativa:

il **“metodo percentuale” di scorporo**, in base al quale la base imponibile IVA si determina riducendo i corrispettivi, al lordo dell'imposta, nella misura:

del 3,85%, se i beni/servizi sono soggetti all'aliquota del 4%;

del 9,10%, se i beni/servizi sono soggetti all'aliquota del 10%;

del 16,65%, se i beni/servizi sono soggetti all'aliquota del 20%;

il **“metodo matematico”**, in base al quale la base imponibile IVA si determina moltiplicando per 100 il risultato ottenuto dividendo i corrispettivi, al lordo dell'imposta, per:

104, se i beni/servizi sono soggetti all'aliquota del 4%;

110, se i beni/servizi sono soggetti all'aliquota del 10%;

120, se i beni/servizi sono soggetti all'aliquota del 20%.

### ***Utilizzo obbligatorio del “metodo matematico”***

Come anticipato, a decorrere dalle operazioni effettuate a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del DL 138/2011, per i commercianti al minuto e i soggetti ad essi equiparati diventa obbligatorio l'utilizzo del “metodo matematico”. In particolare, in base al riformulato art. 27 co. 2 del DPR 633/72, se le operazioni poste in essere sono soggette alla nuova aliquota ordinaria (21%), i corrispettivi, al lordo dell'imposta, vanno divisi per 121, per poi moltiplicare il risultato ottenuto per 100; l'arrotondamento va effettuato, per difetto o per eccesso, al centesimo di euro.

Il “metodo matematico” consente di evitare l'inconveniente che, invece, caratterizza il “metodo percentuale” di scorporo, dato che con quest'ultimo si ottengono una base imponibile e un'imposta che, se sommate, non corrispondono al corrispettivo assunto al lordo dell'imposta.

**Lo studio informa che, tutti i preavvisi già emessi ma non ancora pagati alla data di entrata in vigore del decreto, verranno modificati per adeguare l'aliquota Iva.**

Distinti saluti.

LO STUDIO